Aprile
2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
4



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA EUROPEA 6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 7
CORTE COSTITUZIONALE 7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 9
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 12
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 12
ABUSO DEL PROCESSO 12
DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE 12
GIURISDIZIONE 12
RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO 13
CODICE CIVILE 13
FAMIGLIA E MINORI 13
AZIONE REVOCATORIA 14
COLLEGAMENTO NEGOZIALE 15
DANNO NON PATRIMONIALE 15
DANNO DA COSE IN CUSTODIA 16
DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 16
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 17
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 17
OBBLIGAZIONI 18
OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE 18
CONTRATTI BANCARI 19

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 20
TRASCRIZIONE 20
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 21
PUBBLICO IMPIEGO- INCARICHI DIRIGENZIALI 21
VITTIME DEL DOVERE 21
FOCUS: GARANZIE PERSONALI E REALI 23

NORMATIVA

Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48

"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 11-04-2025)

Legge 14 marzo 2025, n. 35

"Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28-03-2025)

Legge 11 marzo 2025, n. 28

"Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonche' ulteriori disposizioni in materia finanziaria" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 20-03-2025)

Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 36

"Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 18-03-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025

"Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-03-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025

"Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-03-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025

"Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-03-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025

"Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal

lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-03-2025)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025

"Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31-03-2025)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'UE, Sezione IX, sentenza del 27/03/2025 nella causa C-57-24

La Corte di Giustizia, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ed in particolare in relazione alle misure concernenti il diritto delle successioni ha dichiarato che: "L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che: gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l'applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell'omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all'eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto."

Corte di Giustizia dell'UE, Sezione VII, sentenza del 27/03/2025 nella causa C-186-24

La Corte di Giustizia, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ed in particolare in relazione alle procedure di insolvenza, ha dichiarato che: "L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che: le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell'amministratore di tale procedura, comprendono anche l'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l'apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all'amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di tale procedura."

Corte di Giustizia dell'UE, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Reggio Emilia (Italia) del 04/12/2024 – IB / Trivium Packaging Italy S.R.L. nella causa C-830-24

Questione pregiudiziale: Se l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008] (1), debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione dell'articolo 34, comma 1 e seguenti [del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81] relativi alla somministrazione a tempo indeterminato nelle parti in cui il cosiddetto staff leasing: a) non prevede limiti alla missione del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice; b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa; c) non prevede il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva propria dell'impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 39/2025 del 24/03/2025 – deposito 10/04/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

Corte Cost., sent. n. 33/2025 del 29/01/2025 – deposito 21/03/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 8802 - deposito 03/04/2025

Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalle stesse Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024 e, in precedenza, dalla Sezione Terza civile con l'ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024 – hanno affermato il seguente principio: conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. "Bruxelles I bis") e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori

alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell'aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 7299 - deposito 19/03/2025

Le Sezioni Unite civili – pronunciando sulle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 3643 dell'8 febbraio 2024 – hanno affermato i seguenti principi: «a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.», e, inoltre, circa l'abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito, che: «... si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell'ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l'accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell'attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali ... In queste ipotesi, è naturale che la reazione dell'ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese ...».

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza interlocutoria n. 6943 - deposito 15/03/2025

Questione controversa: In relazione alle questioni rimesse dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024 (con cui – nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'Euribor – erano stati posti i seguenti quesiti: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per

poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), le Sezioni Unite civili, dopo aver rilevato che la Corte d'appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 ...), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza», hanno ritenuto opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 9216 - deposito 08/04/2025

Esaminando un'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno, la Sezione Prima civile - dopo aver osservato che l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, si presta a realizzare in modo pieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79/2022 e della più recente giurisprudenza di legittimità – ha confermato la decisione di merito che, nel disapplicare il d.m. 31 gennaio 2019 (di modifica del d.m. 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica), ha ordinato il rilascio ad una minore del documento elettronico d'identità contenente l'espressione "genitore" in luogo di "madre/padre". (Nel caso che ha dato origine alla controversia, la richiesta del documento elettronico d'identità della minore era avvenuta a seguito di sentenza che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva).

Cass. Civ. sez. I, ordinanza interlocutoria n. 8375 - deposito 30/03/2025

Questione controversa: La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica e la diffusa possibilità applicativa, della questione volta a stabilire se - tenuto conto che per orientamento già affermato la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto - il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo all'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, non percependo in tal caso l'ex coniuge obbligato alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha, secondo quanto già stabilito in sede di legittimità, natura retributiva ma solo previdenziale.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 8383 - deposito 30/03/2025

Questione controversa: La Sezione Terza civile: 1) rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025, la Sezione Tributaria ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme e rilevante anche ai fini della definizione della controversia pendente innanzi alla Sezione Terza e relativa alla materia tributaria: "Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "rottamazione quater"), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'agente della riscossione, l'art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse"; 2) ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite anche delle ulteriori questioni delle conseguenze processuali dell'adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, nonché dell'estensione o meno della relativa disciplina ai crediti non tributari - e, nella specie, aventi ad oggetto il recupero di indebiti - e della posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non abbia aderito alla definizione agevolata.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza interlocutoria n. 7795 - deposito 24/03/2025

Questione controversa: La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale *species* dell'arbitrato libero.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 7128 - deposito 17/03/2025

La Sezione Terza civile, pronunciandosi sul ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. contro una sentenza che aveva confermato la pronuncia di rigetto di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ha affermato il seguente principio di diritto: «La nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la

revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7029 - deposito 16/03/2025

Questione controversa: La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se, in caso di oggettiva e rilevante incertezza interpretativa, la previsione dell'effettuazione da parte del contribuente del pagamento dei premi e dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell'art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 (che si applica anche alle previsioni di cui al comma 15, lett. a del citato art. 116), ai fini di beneficiare della riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento, vada intesa nel senso che l'Ente: a) può, in qualunque momento, fissare al contribuente detto termine entro il quale premi e contributi vanno versati, pena l'impossibilità di invocare il regime della buona fede; b) può fissare il predetto termine soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa dell'Ente.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ABUSO DEL PROCESSO

Corte d'Appello, sentenza n. 142/2025 - deposito 11/03/2025

La notifica di un duplice precetto non è di per sé condotta abusiva, quando, in presenza di due autonomi diritti di credito a favore di parti processuali distinte, sussiste, ad ogni modo, un titolo esecutivo in capo a ciascuna delle parti precettanti, per somme separatamente liquidate a favore di ciascuna; in tal caso non si ravvisa alcun abuso del processo da parte dei creditori che, a conferma dell'autonomia dei rispettivi crediti, perseguano peraltro strategie processuali diversificate (nel caso di specie solo una parte proseguiva con il pignoramento).

DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE

Corte d'Appello, sentenza n. 205/2025 - deposito 03/04/2025

Nei casi di diritti di credito, che rientrano nella categoria dei cosiddetti eterodeterminati, la modificazione in sede di impugnazione dei fatti posti a fondamento della domanda si traduce in un'indebita modificazione della *causa petendi* e come tale costituisce domanda nuova, inammissibile in appello allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame. Nel caso di specie, l'appellante chiedeva l'accertamento dell'inadempimento da parte della società appellata delle obbligazioni contenute in un accordo novativo avente ad oggetto la consegna di materiale edile prefabbricato oggetto di un precedente contratto di fornitura. La Corte d'Appello rilevava come l'appellante avesse per la prima volta in grado di appello allegato l'inadempimento dell'originario obbligo di costruzione dei manufatti originariamente commissionati, non essendo tale contestazione presente nell'atto di citazione e nemmeno nelle successive memorie 183 depositate in primo grado, in cui l'appellante aveva lamentato unicamente la mancata consegna dei manufatti in violazione degli obblighi assunti con l'accordo novativo. Tale allegazione veniva quindi dichiarata inammissibile in quanto formulata in violazione del divieto di introduzione di domande nuove prescritto dall'art. 345 c.p.c..

GIURISDIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 188/2025 - deposito 27/03/2025

Anche successivamente all'intervento di Cass. Sez. Un. Civ. 29 agosto 2024, n. 23332 - le quali hanno affermato il principio di diritto per cui: *"l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere*

il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta", in quanto, *"Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia e per la sua ratio tutti i danni causati dall'opera idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta"* – di talché deve essere riconosciuta la competenza del TRAP in relazione a tutte le domande di risarcimento del danno derivante da un'opera idraulica, indipendentemente dalla tipologia di condotta della P.A. considerata, sia essa commissiva ovvero omissiva, dev'essere, al contrario, riconosciuta la competenza del giudice ordinario in caso di danni derivanti dall'omessa manutenzione e dalla conseguente esondazione di un alveo naturale. Ciò in quanto, presupposto indefettibile della competenza del TRAP è che i danni siano derivati da un'opera idraulica, quale certamente non è un corso d'acqua naturale.

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 138/2025 - deposito 06/03/2025

La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopraggiunga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.

Costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi; pertanto, deve escludersi che il giudice possa dichiarare siffatta cessazione della lite per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle originarie domande.

Tale situazione non ricorre nell'ipotesi dell'esistenza di un provvedimento cautelare (qual è, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'ente impositore) qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio.

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto dall' Ente impositore rilevando che questi aveva unicamente sospeso l'esecuzione della cartella impugnata ma non aveva disposto l'annullamento/sgravio del ruolo esattoriale e/o della cartella impugnata richiesto dalla parte, unico provvedimento - in ipotesi - idoneo a determinare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Né, peraltro, le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado avevano formulato conclusioni congiunte, insistendo ciascuna in quelle già indicate nei rispettivi atti introduttivi.

CODICE CIVILE

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 2/2025 - deposito 03/04/2025

Il dissenso all'adozione del maggiorenne *ex* artt. 291 e ss. c.c. da parte del figlio maggiorenne non convivente dell'adottante deve ritenersi superabile ai sensi dell'art. 297, comma 2 c.c. e il giudice può egualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante, non ritenendosi peraltro giustificato il dissenso basato unicamente su ragioni patrimoniali o ereditarie. Nel caso di specie la Corte d'Appello accoglieva la domanda di adozione affermando che l'adozione comporta naturalmente un ampliamento nella categoria dei legittimari e quindi una conseguente diminuzione della quota legittima di eredità devolvibile in favore della figlia biologica dell'adottante, ma, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, tale pregiudizio deve considerarsi recessivo rispetto al diritto personalissimo dell'adottante a veder riconosciuto il legame che nel tempo si è instaurato con l'adottanda, diritto di rango costituzionale tutelato anche da norme sovranazionali.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 207/2025 - deposito 03/04/2025

Il dato letterale dell'art. 2929 *bis* cc e le caratteristiche diverse degli strumenti *ex* artt. 2901 e 2929 *bis* cc consentono di ritenere che, a seconda della particolare situazione del singolo creditore, questi possa avere interesse a scegliere uno strumento piuttosto che l'altro e ciò in ragione del fatto che lo strumento previsto dall'art. 2929 *bis* cc è un pignoramento che riguarda uno specifico titolo esecutivo ed uno specifico credito, mentre l'azione revocatoria permette al creditore di conservare l'integrale consistenza patrimoniale del debitore anche a prescindere dal singolo credito del cui titolo esecutivo egli sia già in possesso.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto da un debitore, il quale aveva censurato la sentenza di I grado per aver ritenuto infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della società creditrice, osservando che la domanda revocatoria era inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile in quanto la predetta società creditrice avrebbe potuto, entro l'anno dalla trascrizione della risoluzione consensuale dell'atto di donazione, iscrivere il pignoramento immobiliare e procedere al recupero del credito ai sensi dell'art. 2929 *bis* cc.

In primo luogo, i Giudici di Appello rilevavano, sulla base del dato letterale dell'art. 2929 *bis* cc, che l'uso del termine "può" induce a ritenere che il legislatore abbia inteso conferire al creditore una mera facoltà di ricorrere a tale strumento, senza che ciò debba comportare necessariamente la preclusione al creditore dell'eventuale scelta di utilizzare altri mezzi di tutela del credito, quale l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cc; in secondo luogo, rilevavano che le caratteristiche diverse degli strumenti *ex* artt. 2901 e 2929 *bis* cc – l'azione *ex* art. 2929 *bis* si applica solo agli atti a titolo gratuito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita anche per gli atti a titolo oneroso; l'espropriazione *ex* art. 2929 *bis* protegge il creditore solo per gli atti successivi al sorgere del credito, mentre l'azione revocatoria può essere esperita, a certe condizioni, anche per gli atti compiuti anteriormente; l'azione di cui all'art. 2929 bis si applica solo agli atti che riguardano beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; l'azione *ex* art. 2929 *bis* richiede il possesso di un titolo esecutivo mentre ciò non vale per l'azione revocatoria non è previsto; l'espropriazione di cui all'art. 2929 bis deve essere proposta entro un anno e il pignoramento deve essere trascritto entro tale termine, mentre l'azione revocatoria è soggetta alla prescrizione di cinque anni; il creditore può agire *ex* art. 2929 *bis* anche senza aver ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto, e può farlo anche se è un creditore anteriore che interviene nell'esecuzione

promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole – consentono di ritenere che, a seconda della particolare situazione del singolo creditore, questi possa avere interesse a scegliere uno strumento piuttosto che l'altro. Nel caso in esame, posto il carattere meramente facoltativo del pignoramento ex art. 2929 bis cc, la società creditrice ben poteva agire *ex* art. 2901 cc e il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto ricorrenti tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria (l'esistenza del credito, l'*eventus damni* e la *scientia damni*) avverso un atto a titolo gratuito, qual è la donazione.

COLLEGAMENTO NEGOZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 200/2025 - deposito 31/03/2025

Due o più contratti si dicono collegati quando, pur essendo ciascuno di essi perfetto e in sé produttivo degli effetti giuridici suoi propri, gli effetti di tutti i contratti sono legati da un nesso teleologico in vista del perseguimento di una funzione fondamentale e affinché vi sia un collegamento contrattuale è necessaria la compresenza di due requisiti: quello oggettivo, rappresentato dal nesso teleologico tra i vari contratti, e quello soggettivo, rappresentato dalla comune volontà delle parti (che può risultare tacitamente) di perseguire non solo i singoli effetti tipici propri di ogni contratto, ma anche e soprattutto lo scopo ulteriore e unitario cui il collegamento tende. Nel caso di specie, l'appellante chiedeva l'accertamento dell'inadempimento da parte della società appellata del diritto di prelazione discendente da un accordo siglato dalle parti che gli accordava di essere preferito ad altri nell'affidamento di un contratto di subappalto. Facendo applicazione del suindicato principio, la Corte d'Appello rigettava la domanda in quanto accertava che il contratto di prelazione era collegato ad un contratto preliminare, vigente fra le medesime parti, che tuttavia era sottoposto ad alcune condizioni sospensive mai avveratesi, per cui il contratto di prelazione doveva considerarsi necessariamente caducato secondo il principio *simul stabunt, simul cadent*.

Corte d'Appello, sentenza n. 186/2025 - deposito 11/03/2025

Non sussiste un collegamento negoziale quando, nonostante vi sia una relazione tra diversi contratti conclusi tra le medesime parti, l'operazione complessiva non nasce per il raggiungimento di una finalità unitaria ed ulteriore condivisa dalle parti, ovvero non realizzabile dalle stesse attraverso i singoli contratti autonomamente considerati. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la sussistenza di un collegamento negoziale ritenendo che i contraenti, nella realizzazione dell'operazione complessiva, non perseguissero una finalità economica ulteriore e diversa rispetto a quella conseguibile attraverso due contratti dalle stesse stipulati – un contratto di affitto di azienda e una compravendita con riserva di proprietà di alcuni beni mobili registrati oggetto anche del contratto precedentemente concluso- ciascuno dei quali era volto a perseguire una diversa finalità realizzabile indipendentemente dalle sorti dell'altro)

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 170/2025 - deposito 24/03/2025

Il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, *iure hereditatis,* nella duplice componente, biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno

ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea - e *cd.* morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello *spatium temporis* tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso. Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale, dunque, è configurabile e conseguentemente trasmissibile *iure hereditatis*, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n.158/2025 - deposito 21/03/2025

Ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n.169/2025 - deposito 24/03/2025

La responsabilità *ex* art. 2052 cc, prevista a carico del proprietario di un animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del danneggiante – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Nella fattispecie, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale per erronea applicazione dell'art. 2052 cc in relazione all'erroneo e/od omesso esame delle risultanze istruttorie, deducendo l'esclusione della responsabilità del proprio assicurato per caso fortuito e quindi un concorso di colpa del danneggiato attinto dal calcio di un cavallo in regione perineale-peniena che, quale esperto conoscitore degli equidi, avrebbe dovuto tenersi a debita distanza dall'animale.
La Corte di Appello rilevava anzitutto, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10402 del 20/5/2016), che la responsabilità del proprietario dell'animale può essere esclusa anche dal comportamento del danneggiato – che integra gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale intercorrente tra la proprietà dell'animale e il danno da questi prodotto – purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Nel caso di specie i Giudici di Appello ritenevano che il danneggiato non avesse posto in essere alcuna condotta imprevedibile ed eccezionale e non avesse concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art.1227 cc in quanto – posto il fatto che il cavallo non è normalmente un animale pericoloso, salvo particolari circostanze che evidenzino segnali di imbizzarrimento – non era emerso alcun elemento di prova né in relazione al fatto che il danneggiato non avrebbe dovuto avvicinarsi al cavallo né che avesse tenuto un

comportamento imprudente: il Tribunale aveva quindi correttamente accertato, da una parte, la responsabilità del proprietario dell'animale ai sensi dell'art. 2052 cc e, dall'altra parte, l'assenza di prova di un comportamento imprevedibile e assolutamente eccezionale posto in essere dal danneggiato.

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Corte d'Appello, sentenza n.155/2025 - deposito 17/03/2025

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) impone la forma scritta, a pena di nullità, per i soli contratti normativi e non anche per i singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro.
Invero, tali ordini rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione – per il tramite dell'intermediario – dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.
Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto rilevando che gli ordinativi di acquisto erano stati impartiti mediante operazioni eseguite autonomamente dalla parte tramite accesso alla piattaforma on line della banca di cui possedeva i relativi dispositivi di accesso (codice accesso, password e chiavetta elettronica) come emerso dalla ricevuta di consegna dei predetti strumenti, debitamente sottoscritta dalla parte stessa.
Ciò, per il Collegio, pure in assenza della sottoscrizione del contratto di multimedialità (per il quale non è prevista alcuna forma scritta) costituisce condizione sufficiente e necessaria alla valida costituzione del rapporto di multimedialità al quale le parti hanno dato regolare esecuzione.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n.152/2025 - deposito 17/03/2025

La clausola contenuta in un modulo di integrazione delle condizioni generali del contratto di fideiussione, cioè in una pagina aggiunta e materialmente acclusa al modello contrattuale, prevale sulla diversa clausola, incompatibile, del modulo standard, ciò discendendo dall'applicazione dell'art. 1367 cc.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto da una banca con il cui unico motivo aveva rilevato l'erroneità e/o la contraddittorietà e/o l'illogicità e/o il vizio di motivazione della sentenza di I grado con riferimento alla qualificazione giuridica del termine indicato nella fideiussione per cui è causa, specificando che l'inciso contenuto nella fideiussione secondo cui "il presente impegno fidejussorio deve intendersi valido fino al 31/12/13" comporta che la suindicata scadenza della fideiussione debba essere riferita all'estensione temporale del debito garantito coprendo tutto quanto è maturato in favore del creditore garantito fino a quella data. I Giudici di Appello, dopo aver rilevato che l'espressione controversa non possa che intendersi nel senso che oltre la data indicata i fideiussori dovevano intendersi liberati perché tale espressione non è riferita all'oggetto della garanzia, vale a dire alla collocazione temporale dell'insorgenza ed esistenza delle esposizioni debitorie, affermavano che l'espressione in esame, contenuta in un modulo di integrazione delle condizioni generali del contratto

di fideiussione, prevale sulla diversa clausola, incompatibile, del modulo standard: ciò discende dall'applicazione dell'art. 1367 cc ai sensi del quale "Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.", ragion per cui, nel caso di specie, se la clausola del modulo integrativo, con il significato sopra precisato, non fosse intesa quale clausola derogatoria del modulo standard non avrebbe alcun significato.

OBBLIGAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n.175/2025 - deposito 26/03/2025

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, colui che agisce per la risoluzione, per l'adempimento o anche solo per il risarcimento del danno deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento. La Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dalla parte istante che - dedotto l'inadempimento della convenuta all'obbligo manutentivo dei presidi antincendio forniti (nella fattispecie estintori) – sosteneva che quest'ultima non avesse fornito la prova loro funzionamento. Il Collegio, rilevato che la ditta convenuta aveva effettivamente eseguito le attività di controllo e di manutenzione periodica degli estintori, evidenziava come dall'istruttoria della causa non era emerso il dedotto malfunzionamento. A contrario, la consulenza tecnica disposta nel procedimento per ATP promosso dalla stessa parte istante (non contestata e dalla stessa richiamata a sostegno della promossa azione risarcitoria), acquisita agli atti del giudizio, aveva verificato il corretto funzionamento degli estintori.

OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE

Corte d'Appello, sentenza n.154/2025 - deposito 17/03/2025

Premesso che il potere di emettere un'ingiunzione fiscale non è prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione in senso stretto, potendo essere esercitato anche dai concessionari privati autorizzati – sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la forma societaria privata del concessionario non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere, in quanto, sulla spinta del diritto comunitario, va configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale del soggetto ed infatti le società private che svolgono funzioni di rilievo pubblico possono presentarsi come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento, essendo il perseguimento dello scopo pubblico compatibile con il fine societario lucrativo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7365 del 19/3/2024) – nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 il concessionario convenuto assume la posizione sostanziale di attore, sicché, ai sensi dell'art. 2697 cc, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, mentre l'opponente deve semmai dimostrare la ricorrenza di eventuali cause modificative o estintive degli stessi

dato che l'oggetto del giudizio non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23346 del 26/7/2022).
Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva il gravame con il quale gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale stante l'inversione dell'onere della prova che il Giudice di prime cure aveva operato, ritenendo erroneamente che spettasse all'opponente (deceduta nel corso del giudizio di I grado) sia l'onere di contestare in maniera specifica gli oneri addebitati per il servizio idrico sia l'onere di dimostrare l'esistenza di altri eredi, risultando al contrario onere dell'attore in senso sostanziale, vale a dire il concessionario del servizio, dimostrare il credito asseritamente vantato e l'eventuale quota ereditaria dell'opponente – oggi di essi appellanti – oltre il 50%.
I Giudici di Appello, dopo aver rilevato che l'onere probatorio era stato erroneamente posto a carico dell'opponente, affermavano che il concessionario opposto non aveva dimostrato la debenza dell'importo ingiunto, non avendo provato né il funzionamento del contatore né l'effettiva fornitura del servizio idrico né gli effettivi quantitativi di acqua erogata e ritenevano, stante la mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed entità del credito, assorbite le ulteriori questioni relative alla responsabilità pro quota dell'opponente – oggi degli appellanti – in relazione all'importo ingiunto.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n.204/2025 - deposito 02/04/2025

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Nella fattispecie la Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dal mutuatario secondo cui il giudice di prime cure aveva dato per assodata la traditio delle somme mutuate pur mancando la prova della effettiva costituzione del deposito cauzionale.
La Corte ha rilevato che la messa a disposizione della somma da parte della mutuante era resa evidente dal fatto che lo stesso mutuatario ne aveva effettivamente disposto attraverso la successiva operazione (anche se contabile, circostanza questa non rilevate) di costituzione della somma stessa in deposito irregolare. Peraltro, i contratti di mutuo azionati dall'istituto mutuante, stipulati nella forma pubblica dell'atto notarile, prevedevano espressamente l'erogazione contestuale della somma e - in capo al mutuatario – la contestuale insorgenza dell'obbligazione restitutoria.
Ciò che era stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento era solo l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del mutuante di svincolare definitivamente la somma costituita presso di esso in deposito cauzionale al verificarsi di quanto convenuto, ma tale clausola pattizia non incide sulla natura dei contratti di mutuo in questione.

RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Corte d'Appello, sentenza n. 187/2025 - deposito 27/03/2025

Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo *spatium deliberandi* previsto dalla legge, può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso. Peraltro, l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

TRASCRIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 210/2025 - deposito 03/04/2025

In materia di responsabilità derivante dalla trascrizione di una domanda giudiziale poi risultata nel merito infondata, ai fini dell'individuazione della competenza funzionale del giudice che ha accertato l'inesistenza del diritto ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. , è legittima la trascrizione di una domanda revocatoria di un atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile sebbene nel merito il disponente è risultato non essere debitore dell'attore istante, in quanto i presupposti previsti dal combinato disposto dell'art. 2652 n.5 e art. 2643 c.c. (domanda di revoca di atti soggetti a trascrizione, compiuti in pregiudizio dei creditori) devono sussistere in astratto.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

PUBBLICO IMPIEGO- INCARICHI DIRIGENZIALI

Corte d'Appello, sentenza n. 43/2025 - deposito 24/03/2025

In tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di vertice e dirigenziali, presso le Pubbliche Amministrazioni, le fattispecie che determinano la nullità dell'incarico e la decadenza dall'impiego sono esclusivamente quelle disciplinate dal D.Lgs. 39/2013 che individua specifiche ipotesi di inconferibilità (dall'art. 3 all'art. 8) e di incompatibilità (dall'art. 9 all'art. 14).
Si tratta di fattispecie di stretta interpretazione non estensibili alle ipotesi diverse non espressamente contemplate con la conseguenza che al di fuori di tali fattispecie espressamente individuate dalle norme i provvedimenti amministrativi di conferimento degli incarichi non sono affetti da nullità".
(Nel caso di specie la Corte, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dell'appellante volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a conseguire l'incarico di P.O.E.R. del settore "tributi antifrode e controlli" presso l'Agenzia delle Dogane di Perugia in luogo del candidato risultato vincitore della procedura selettiva interna indetta dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, nonché il diritto al risarcimento del danno subito in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella a cui il medesimo avrebbe avuto diritto nel caso in cui gli fosse stata assegnata la posizione. La Corte ha, infatti, rilevato che il dedotto del conflitto di interessi in capo al vincitore della selezione, che a detta dell'appellante avrebbe dovuto comportarne l'esclusione dalla procedura concorsuale, non era riconducibile a nessuna delle ipotesi previste dal D.lgs. n. 39/13 e conseguentemente non era possibile dichiarare, neanche incidentalmente, la nullità dei provvedimenti amministrativi con i quali erano state approvate le graduatorie e si era proceduto al conferimento dell'incarico al candidato vincitore).

VITTIME DEL DOVERE

Corte d'Appello, sentenza n. 44/2025 - deposito 02/04/2025

L'art. 8 della L. 302 del 1990, nell'istituire in favore delle vittime del terrorismo la speciale elargizione "*una tantum*" nell'originario importo nominale di 150 milioni di lire, ha previsto, al fine di preservare il valore reale del beneficio, l'automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione sulla base dei dati ufficiali ISTAT "alla data della corresponsione".
-La misura dell'importo del beneficio è stata aumentata per effetto dell'art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 337/2003, recante "Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero" (convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369), che aveva previsto, per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003, l'innalzamento della speciale elargizione ad € 200.000,00. Successivamente la legge n. 206/2004 ha uniformato l'importo nominale di €. 200.00,00 riconoscendolo alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a prescindere dalla data di verificazione dell'evento.
-La speciale elargizione, prevista nella somma massima di € 200.000,00 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, sulla base del meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge che aveva istituito

il beneficio, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
-La legge n. 222/2007, di conversione del decreto-legge n. 159/2007, entrata in vigore il 1° dicembre 2007, ha poi esteso alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 la speciale elargizione attuando, in relazione alle prestazioni assistenziali previste dalla normativa speciale, la completa equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
-Il meccanismo di rivalutazione del beneficio dev'essere applicato anche alle vittime del dovere dal 29 novembre 2003, ossia dalla data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in esame per effetto del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, senza che possa limitarsi la sua decorrenza a far data dall'entrata in vigore della legge che ha esteso i benefici in questione alle vittime del dovere (dicembre 2007).
Diversamente ragionando si finirebbe per confondere la decorrenza del beneficio, che per la categoria delle vittime del dovere non potrebbe essere antecedente all'entrata in vigore della normativa del 2007, con la consistenza monetaria della prestazione, che la normativa suddetta ha fissato "*per relationem*" richiamando gli importi ed i criteri di rivalutazione automatica previsti dalle disposizioni regolanti le prestazioni assistenziali erogate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.".
(Nel caso di specie, la Corte d'appello, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ha ritenuto che l'appellato, riconosciuto vittima del dovere con decreto ministeriale del 16 marzo 2021, avesse diritto alla rivalutazione del benefico secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 29 novembre 2003 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondergli la differenza tra quanto dovuto e quanto invece corrisposto a titolo di rivalutazione calcolata con la diversa decorrenza del 1° dicembre 2007. La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha precisato che la decorrenza individuata dal Tribunale nella data del 1° gennaio 2003 fosse errata in quanto essa riguardava gli eventi che davano titolo all'attribuzione dello stesso, rappresentando lo spartiacque tra gli eventi per i quali il beneficio era riconosciuto nell'importo incrementato).

FOCUS: GARANZIE PERSONALI E REALI

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la materia delle garanzie personali e reali, in particolare la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia; l'accertamento incidentale della nullità della fideiussione e il relativo spostamento della competenza, la clausola a prima richiesta nel contratto di fideiussione, al rapporto tra contratto autonomo di garanzia e natura solidale dell'obbligazione, la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus in violazione della normativa ABI, il collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale accertata a monte dal provvedimento dell'Autorità AGCOM e il contratto di fideiussione omnibus a valle, la distinzione tra garanzia propria e impropria; la liberazione del fideiussore per l'obbligazione futura.

Con riguardo alla **liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia di cui all'art. 1956 c.c.** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 392- deposito 30/05/2023 in cui la Corte d'Appello ha affermato che non si applica la liberazione del fideiussore dall'obbligo di garanzia di cui all'art. 1956 c.c. quando costui non abbia dato prova dell'esistenza di uno stato patrimoniale di crisi del debitore principale.

In merito **all'accertamento incidentale della nullità della fideiussione e lo spostamento di competenza** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 438- deposito 13/06/2023 secondo cui l'eccezione di nullità della fideiussione svolta con l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina uno spostamento della competenza ogniqualvolta non implichi anche una precisa ed esplicita domanda di parte per un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione della nullità della fideiussione;

Con riferimento alla **clausola a prima richiesta contenuta nel contratto di fideiussione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 544 – deposito 03/08/2023 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che la clausola c.d. "a prima richiesta" contenuta nel contratto di fideiussione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e il cui inserimento in contratto è idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia;

In merito al **rapporto tra contratto autonomo di garanzia e natura solidale dell'obbligazione** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 17- deposito 11/01/2024 in cui la Corte ha affermato che il contratto autonomo di garanzia non comporta la natura on solidale della garanzia autonoma, in quanto secondo quanto prescritto dall'art. 1293 c.c. la solidarietà non può essere esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti, ciascuno con modalità diverse o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori;

Con riguardo alla **nullità del contratto di fideiussioni bancarie in violazione del modello ABI predisposto dall'Associazione bancaria Italiana,** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 81/2024- deposito 12/02/2024 in cui i Giudici di Appello ribadivano la tesi maggioritaria in giurisprudenza secondo cui i contratti di fideiussione omnibus, che riprendono il modulo ABI, predisposto dalla Associazione

Bancaria Italiana e censurato poi dalla Banca d'Italia, sono affetti da nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 co. 1 c.c. e non da nullità totale in ossequio al principio di conservazione del contratto di garanzia;

In riferimento al **collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale accertata a monte dal provvedimento dell'Autorità AGCOM e il contratto di fideiussione omnibus a valle**, si veda Corte d'Appello, sentenza n. 386/2024- deposito 30/05/2024 in cui il Collegio ha affermato che il provvedimento dell'Autorità Garante ha natura di prova privilegiata e che spetta all'istituto di credito - secondo il principio di vicinanza della prova - l'onere di dimostrare che il contratto di fideiussione non abbia i requisiti censurati dal provvedimento o che le clausole contrattuali già dichiarate nulle non siano state unilateralmente imposte, diversamente il contratto di fideiussione sarà affetto da nullità;

Con riferimento alla **distinzione tra garanzia propria e impropria,** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 512/2024- deposito 30/07/2024 secondo cui la differenza tra garanzia propria e impropria non trova alcun fondamento normativo ma ha valore meramente descrittivo posto che ciò che rileva è il comune nesso di dipendenza tra i rapporti, nonché la circostanza che la domanda di garanzia sia condizionata alla soccombenza del garantito nella lite principale;

In merito **alla liberazione de fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c.** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 44/2024- deposito 26/01/2024 in cui la Corte di Appello ha sostenuto che la liberazione del fideiussore per obbligazione futura non può configurarsi se il fideiussore ha conoscenza effettiva o presunta delle difficoltà economiche del debitore principale.